

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

19/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Dal 9 maggio 2012 Cambio di residenza in tempo reale – I facsimile delle dichiarazioni – Art. 5 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5	2
Conto annuale 2011 – Rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	3
Ministero dell'Interno – Comunicato del 3 maggio 2012 relativo al conto corrente postale dedicato agli introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF	5
I Comuni possono gestire in proprio l'attività di riscossione dal 2013 senza necessità di disdetta – Comunicato di Equitalia del 3 maggio 2012	5
Immobili non dichiarati in catasto – L'Agenzia del Territorio pubblica le rendite presunte	5
Prorogati al 31 maggio i termini per la presentazione della comunicazione relativa al lavoro usurante - notturno	6

Dal 9 maggio 2012 Cambio di residenza in tempo reale – I facsimile delle dichiarazioni – Art. 5 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero - senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail.

In quest'ultimo caso, bisogna sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e trasmettere per posta elettronica 'semplice' copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante.

Queste e altre informazioni, più il facsimile dei modelli di dichiarazione da compilare e inviare, fornisce la circolare del dipartimento Affari interni e territoriali n. 9 del 27 aprile 2012 sulle modalità di applicazione della nuova normativa in materia di dichiarazioni anagrafiche, introdotta dall'articolo 5 (Cambio di residenza in tempo reale) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).

In vista dell'entrata in vigore della norma il Ministero dell'Interno pubblica sul proprio sito internet la modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del DPR n. 223/1989, nonché l'elenco della documentazione che devono produrre i cittadini appartenenti a Stati dell'Unione europea o a Stati terzi.

All'indirizzo <http://www.servizidemografici.interno.it/> è possibile scaricare la modulistica relativa alle:

- dichiarazioni di residenza
- dichiarazioni di trasferimento di residenza all'estero
- documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

Nello stesso sito, nel menù della homepage alla voce INA SAIA > COMPETENZE>DOCUMENTAZIONE TECNICA è stato pubblicato il manuale operativo concernente le modalità tecniche di trasmissione, attraverso il sistema INA SAIA, dei dati relativi alle nuove procedure anagrafiche.

Conto annuale 2011 – Rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha emanato la circolare recante le istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2011 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL) previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- alla Corte dei Conti di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del d.lgs. n.165/2001 come modificato dal d.lgs. n.150/2009.
- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

L'invio dei dati relativi all'anno 2011 avviene in una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all'anno 2010.

I termini della rilevazione sono fissati dal 2 al 31 maggio 2012.

I modelli di rilevazione sono resi disponibili in formato elettronico nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente indirizzo: www.HomePageSico.mef.gov.it. Nello stesso sito è possibile consultare il testo integrale della Circolare.

Tra le principali novità riferite alla rilevazione 2011 si segnala l'adempimento connesso alla rilevazione dei Fondi per la contrattazione integrativa che trova la sua principale criticità nella verificabilità della prescrizione dell'art. 9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito con la legge 122/2010 che prevede, come chiarito dalla circolare Ragioneria Generale dello Stato 15 aprile 2011 n. 12:

- a. i "fondi 2011" non possono superare il limite 2010
- b. una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale.

Per interpretare correttamente le modifiche introdotte nella tabella 15 e nella scheda informativa 2 del Conto Annuale 2011, l'applicazione pratica delle indicazioni volute dal legislatore richiede tre ordini di considerazioni:

1. Va segnalato preliminarmente che i due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale) costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni.
2. Va segnalato come le indicazioni generali dell'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito nella legge 122/2010 vanno lette, secondo i diversi articolati interventi, come una scelta di calmierazione generale della spesa:
 - congelamento della tornata di contrattazione collettiva di livello nazionale;
 - congelamento della quota ordinariamente spettante a livello individuale;
 - congelamento ai livelli del limite 2010;
 - congelamento della quota media pro-capite in presenza di riduzione del personale.
3. Vanno segnalati gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis. Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale) nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997.

La delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti - sezioni riunite - esclude dal rispetto del limite 2010 anche le quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 nonché i compensi professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione. Non rilevano infine, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate.

Per completezza è opportuno segnalare che vanno ricomprese invece nel rispetto del limite 2010 le risorse derivanti dal recupero evasione ICI e le risorse eventualmente destinate all'incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell'art. 208, comma 2 bis, del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (codice della strada) in quanto, pur facendo confluire al fondo risorse da fonti esterne all'Amministrazione, derivano da attività rese ordinariamente dal personale nei confronti della propria Amministrazione.

Ministero dell'Interno – Comunicato del 3 maggio 2012 relativo al conto corrente postale dedicato agli introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF

Il Ministero dell'Interno rende noto che il comunicato del 16 aprile 2012 relativo al conto corrente postale dedicato agli introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF è da intendersi superato dalle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Contabilità e Bilancio - Ufficio Struttura di Gestione - riferimento telefonico segreteria settore 0650542185 - riferimento e-mail dc.ammpc.sdg@agenziaentrate.it

I Comuni possono gestire in proprio l'attività di riscossione dal 2013 senza necessità di disdetta – Comunicato di Equitalia del 3 maggio 2012

Equitalia, con comunicato stampa del 3 maggio 2012 afferma che i Sindaci non devono disdire alcun contratto con Equitalia perché è la legge (decreto legge n. 201 del 2011) a prevedere che i comuni gestiscano da soli l'attività di riscossione dall'1 gennaio 2013, termine che è stato prorogato dal Parlamento di un anno (inizialmente era fissato per il 1° gennaio 2012).

Immobili non dichiarati in catasto – L'Agenzia del Territorio pubblica le rendite presunte

L'Agenzia del Territorio rende noto che, a partire dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati all'Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili cosiddetti "fantasma", che non sono stati dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati. Nello stesso periodo, questi elenchi sono consultabili, oltre che presso i Comuni, anche presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.

Sul sito internet dell'Agenzia, alla pagina: <http://www.agenziaterritorio.gov.it/>, è inoltre possibile consultare, per tutti i Comuni interessati, l'elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta.

I soggetti interessati possono chiedere, con istanza in carta semplice, il riesame dell'avviso di accertamento, in sede di autotutela, nei seguenti casi:

- errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;
- non accatastabilità dello stesso fabbricato;
- avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione "Docfa" per l'accatastamento del fabbricato stesso.

La presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la proposizione del ricorso. Si ricorda che il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta, dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente, decorre trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato dell'Agenzia nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012.

La rendita presunta è attribuita in via transitoria, nelle more dell'iscrizione in catasto del fabbricato non dichiarato, attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento con procedura Docfa. Al riguardo, i titolari di diritti reali sugli immobili pubblicati, ai quali è stata attribuita la rendita presunta, sulla base di quanto disposto dall'art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, sono tenuti comunque a presentare le relative dichiarazioni di aggiornamento catastale entro 120 giorni dal 3 maggio 2012, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Comunicato sopraindicato, al fine di evitare le ulteriori sanzioni amministrative, quadruplicate, (art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), previste nel caso di mancata presentazione entro tale termine.

Prorogati al 31 maggio i termini per la presentazione della comunicazione relativa al lavoro usurante - notturno

Il decreto legislativo sui lavori usuranti, il n. 67/2011, all'articolo 5 stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione online delle lavorazioni "particolarmente faticose e pesanti", indicate nel testo del decreto all'articolo 1, comma 1.

Ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati in queste lavorazioni, secondo l'articolo 6 del Decreto interministeriale 20 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decorrere dall'anno 2011 è necessario comunicare annualmente attraverso il modello LAV_US il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti.

Questa comunicazione, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, è sanzionabile per i lavori notturni.

Per il 2012 tale scadenza è stata posticipata al 31 maggio. Lo rende noto il Ministero del Lavoro con nota del 27 marzo 2012.

Le comunicazioni da inviare con il modello LAV_US, riguardano:

- Inizio lavoro a catena;
- Lavoro usurante DM 1999;
- Lavoro usurante notturno;
- Lavoro usurante a catena;
- Lavoro usurante autisti (autisti di mezzi con più di nove passeggeri)

Bergamo, 07 maggio 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord